

Risarcimento alla coppia che non può più avere rapporti sessuali
Cassazione civile, sez. III, sentenza 02.09.2009 n. 19092 ([Giacomina Dingeo](#))

Hanno diritto al risarcimento la donna, che in conseguenza di un intervento chirurgico, riporti un danno permanente alla sessualità, e il di lei marito che, per ciò stesso, non può più avere rapporti sessuali con sua moglie?

| [rapporti sessuali](#) | [responsabilità civile](#) | [medico](#) | [responsabilità del medico](#) | [Giacomina Dingeo](#) |

Risarcimento alla coppia che non può più avere rapporti sessuali

([Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 19092, depositata il 2-9-2009](#))

di [Giacomina Dingeo](#)

(Fonte: [Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza 10/2009](#))

Il quesito:

- Hanno diritto al risarcimento la donna, che in conseguenza di un intervento chirurgico, riporti un danno permanente alla sessualità, e il di lei marito che, per ciò stesso, non può più avere rapporti sessuali con sua moglie?

Il fatto

Tizia subiva un intervento di isterectomia, in conseguenza del quale era costretta a sottoporsi ad ulteriore intervento chirurgico per rimozione di una fistola che le procurava incontinenza urinaria.

Lamentando l'impossibilità di avere rapporti sessuali, la donna adiva il giudice civile insieme a suo marito Caio sostenendo che, da quando sua moglie era diventata permanentemente incontinente, la loro vita di coppia era peggiorata.

La donna chiedeva la somma di £ 180.000.000 e suo marito quella di £ 50.000.000.

Convenuti erano il chirurgo e la USL, presso cui l'intervento era stato eseguito.

Al momento dello scioglimento della USL, le subentrava l'Ente Regione.

Il Tribunale, espletate due consulenze mediche, condannava i convenuti in solido al pagamento di oltre 90 milioni di lire a beneficio di Tizia e di 26 milioni a favore di suo marito Caio.

I convenuti proponevano appello, ma la corte territoriale confermava la sentenza del giudice di prime cure.

Il chirurgo ricorreva in Cassazione, per chiedere l'annullamento della sentenza, con unico motivo di censura.

Lamentava, l'impugnante, violazione degli artt. 2043, 2059 e 2236 del Codice Civile.

In particolare affermava che la Corte d'Appello aveva sbagliato nel non tenere presente che Tizia, prima dell'intervento era affetta da "metroraggia da fibroma uterino" e che, a causa di detta patologia, aveva già subito un raschiamento; la menomazione subita doveva imputarsi a questo trattamento, e dunque non era diretta e immediata conseguenza del suo intervento.

Lamentava, altresì, che la Corte territoriale non aveva tenuto debitamente presente la prima consulenza d'ufficio.

La normativa

[Costituzione della Repubblica Italiana](#)

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

[Codice civile](#)

Art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2059. Danni non patrimoniali.

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Art. 2236. Responsabilità del prestatore di opera.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Inquadramento della problematica

Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione si occupa del diritto della donna che abbia subito lesioni permanenti a causa di un intervento chirurgico ad essere risarcita.

Connesso al primo quesito c'è il secondo, riguardante la posizione dell'uomo. Ci si chiede se anche il marito possa ottenere il risarcimento per perdita del diritto alla "sessualità coniugale".

In primo grado, come in appello, essendosi riconosciuto sussistente il nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e l'incontinenza permanente della donna, i giudici riconoscevano a lei il diritto al risarcimento per danno all'integrità psico-fisica e a suo marito per perdita del diritto alla "sessualità coniugale".

In altre parole hanno riconosciuto nel primo caso un danno alla salute, nel secondo un danno esistenziale.

La soluzione accolta dalla Suprema Corte

La Cassazione respinge il ricorso.

Infatti la Corte afferma che, in sede di merito, è stato dimostrato che l'insorgenza della patologia della donna è la conseguenza, immediata e diretta, dell'intervento eseguito dall'odierno ricorrente.

Egli, infatti sottopone ad isterectomia la donna. Ne consegue il formarsi di una fistola, asportata la quale (sempre dall'odierno impugnante) la donna diventa gravemente e permanentemente incontinente.

Sempre in sede di merito, rammenta la Suprema Corte, è stato escluso, ed opportunamente motivato, che la donna fosse affetta da patologie pregresse che possano considerarsi concause dell'attuale stato fisico.

Peraltro giova ricordare, cosa che il giudice nomofilattico non dimentica di fare, che è potere discrezionale del giudice di merito valutare le consulenze e far prevalere, eventualmente, una di esse sulle altre.

Di conseguenza, respinta l'unica censura, ne consegue la conferma della sentenza che riconosce il diritto al risarcimento del danno all'integrità psico-fisica della donna ed altresì del diritto di suo marito a vedersi risarcire la perdita di quella che abbiamo chiamato "sessualità coniugale", poiché sua moglie, a causa dell'incontinenza, non è più in grado di avere rapporti sessuali.

Diritto alla sessualità che sarebbe previsto dall'articolo 143 come dovere dei coniugi; la norma, infatti, prevedendo l'obbligo di fedeltà, implicitamente riconosce anche un diritto alla sessualità all'interno della coppia.

Pertanto, correttamente, la III sezione della Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma la sentenza della Corte d'Appello.

(da www.altalex.it)